

## STATUTO DEL COMITATO FUCECCHIO - NOGENT SUR OISE

### ART. 1 - Denominazione e sede

Il comitato FUCECCHIO - NOGENT SUR OISE più avanti chiamato per brevità comitato, con sede in Fucecchio, presso il palazzo comunale, costituito ai sensi delle leggi vigenti persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

### ART. 2 - Natura del comitato

Il comitato è apolitico e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto del comitato) i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

Il comitato collabora con l'amministrazione comunale che è responsabile degli orientamenti e delle scelte di fondo del gemellaggio, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 31/01/2014

### ART. 3 - Finalità

Il comitato opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento: attività ricreativa, culturale, ambientale, sociale, sportiva. Il comitato può anche avvalersi di eventuali collaborazioni per organizzare e promuovere manifestazioni utili per sostenere le proprie finalità.

### ART. 4 - Attività

Per perseguire gli scopi sopraindicati, il comitato realizza gli interventi e svolge le attività di seguito indicate in via esemplificativa e non esaustiva: promuovere lo scambio sociale e culturale tra il Comune di Fucecchio ed il Comune francese di Nogent Sur Oise; programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di promozione del Comune di Fucecchio con il Comune di Nogent Sur Oise, per favorire la sensibilizzazione della cittadinanza fucecchiese alle motivazioni del gemellaggio e ad una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative finalizzate all'incontro sociale e culturale delle due città, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali comunali che operano in ambito economico, culturale, sociale, sportivo.

Nell'esercizio della sua attività, il comitato curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

### ART. 5 - Soci

Possono far parte, in qualità di soci del comitato, tutti coloro che si riconoscono nelle finalità indicate nel presente statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La qualità di socio può essere assunta da:

- persone fisiche;



- realtà associative aventi sede operativa nel Comune di Fucecchio;
- organismi e/o enti istituzionali, persone giuridiche aventi la propria sede operativa nel Comune di Fucecchio.

Negli organi del comitato, gli enti collettivi soci sono rappresentati dal proprio legale rappresentante o da un suo delegato, mentre per le persone fisiche non è ammessa la delega.

La richiesta di adesione al comitato in qualità di socio va presentata al presidente del comitato. Spetta all'insindacabile giudizio dell'assemblea la valutazione in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione al comitato in qualità di socio.

In ogni caso, nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto alla richiesta di adesione al comitato in qualità di socio.

Gli aderenti del comitato prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

Sono soci di diritto del comitato i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

#### **ART. 6 - Prerogative dei soci**

I soci hanno diritto a frequentare i locali del comitato e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dallo stesso, a riunirsi in assemblea per discutere e votare le questioni riguardanti il comitato, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 7 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni;
- decadenza per mancato pagamento della quota sociale, se il comitato deciderà di prevederla;
- decadenza in presenza dei seguenti presupposti: grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati al comitato e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi del comitato.

La decadenza è decisa dal presidente e comunicata al socio dichiarato decaduto.

Contro ogni provvedimento del presidente, dichiarativo della decadenza del socio, è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

La quota associativa, se deliberata, non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

#### **ART. 8 - Organi sociali**

Sono organi di partecipazione democratica e direzione del comitato:

- l'assemblea dei soci
- il presidente
- la giunta esecutiva, composta, oltre che dal presidente e dal vice-presidente, da ulteriori tre componenti. Della giunta esecutiva fa parte un rappresentante dell'amministrazione comunale delegato dal Sindaco
- collegio dei revisori

Le cariche hanno durata di tre anni e possono essere rieleggibili. Il presidente ed il vice-presidente sono eletti con voto a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. Dal terzo scrutinio in poi per l'elezione del presidente e vice-presidente è sufficiente la maggioranza semplice. Il presidente ed il vice-presidente possono essere revocati su proposta motivata di almeno 1/3 dei



componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Con le stesse modalità sono eletti i componenti della giunta esecutiva.

#### **ART. 9 – Assemblea dei soci**

L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente e in caso di sua assenza dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

#### **ART.10 – Funzionamento dell'assemblea**

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Il presidente o, in caso di suo impedimento il vice-presidente, deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta aprile. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del presidente;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
- ricorso presentato da un socio dichiarato decaduto; la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento del comitato, il presidente dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Le variazioni dello statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

Ogni delibera viene adottata a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale (se deliberata). Ogni socio ha diritto a un voto. Nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

#### **ART. 11 Il presidente**

I compiti principali del presidente sono:

- rappresentare il comitato di fronte a terzi e stare in giudizio per conto dello stesso;
- convocare e presiedere le riunioni dei gruppi di lavoro e dell'assemblea;
- deliberare spese in nome e per conto del comitato al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea per un importo massimo deciso ogni anno dall'assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o di altro organo del comitato.

#### **ART. 12 – La giunta esecutiva**

La giunta esecutiva attua i programmi formulati dall'assemblea. Il presidente convoca la giunta



esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti. Per la validità delle sedute della giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno tre componenti, presidente incluso.

#### **ART. 13 – Collegio dei revisori**

Il collegio dei revisori, in numero massimo di tre componenti, viene eletto dall'assemblea tra i soci. Questo organismo esercita la vigilanza sull'amministrazione del comitato e redige una relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.

#### **ART. 14 - Convocazioni degli organi sociali**

Le convocazioni dell'assemblea e della giunta esecutiva tramite avviso scritto, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno cinque giorni prima della riunione ed inviata per e-mail ad ogni iscritto; per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

#### **ART. 15 – Entrate e patrimonio sociale**

Le entrate del comitato sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

L'esercizio sociale del comitato ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La giunta esecutiva presenta annualmente entro il trenta aprile all'assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell'organizzazione dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita del comitato.

#### **ART. 16 – Attività secondarie**

Il comitato potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

#### **ART. 17 – Durata e scioglimento**

La durata del comitato è illimitata ed esso potrà sciogliersi in seguito alla fine del patto di gemellaggio o per decisione di un'assemblea straordinaria appositamente convocata dal presidente la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

#### **ART. 18 – Norme residuali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.